

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Michelina IANNETTA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo omissis, promossa

DA

MUTUATARIO

CONTRO

BANCA

- Attore -

- Convenuta -

OGGETTO: azione di accertamento negativo di debito;

CONCLUSIONI:

All'udienza del 9/12/2015 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e memorie conclusive e la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., mediante lettura del dispositivo con contestuale deposito della motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Con atto di citazione, notificato a mezzo del servizio postale in data 24/10/2013, il cliente evocava in giudizio, davanti questo Tribunale, la Banca, in persona del legale rapp.te p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ilmo Tribunale adito accertare e dichiarare, previa statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del contratto di mutuo che la convenuta ha addebitato all'attore somme non dovute e quindi condannarla alla restituzione delle somme indebitamente percepite, o in alternativa, nel caso dovesse accertarsi che la cori venuta è creditrice di parte attrice, determinare l'esatta somma ad essa dovuta. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di resistenza di parte convenuta"*.

Si costituivano in giudizio la Banca chiedendo, in via pregiudiziale di dichiararsi la improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 co 3 e 4 c.p.c., ed in via principale rigettare la domanda attrice, in quanto infondata, non provata o anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali. Con vittoria di spese ed accessori come per legge.

Radicatosi il contraddittorio ed all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante Ctu tecnico – contabile.

Indi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., occasione in cui veniva decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione della sentenza.

DIRITTO

In limine osserva il Tribunale che le eccezioni sollevate da parte convenuta hanno formato già oggetto di specifiche ordinanze il cui contenuto in questa sede viene integralmente richiamato.

La domanda è infondata e va pertanto disattesa.

Risulta *per tabulas* che con contratto di mutuo fondiario rogato dal Notaio omissis, in data 19.12.2005 - rep. omissis - racc. omissis, l'Istituto di Credito ha erogato al mutuatario la somma di E. 150.000,00.

Riguardo a tale contratto, al Ctu è stato demandato il compito di accertare la sussistenza della c.d. "usura originaria" e "sopravvenuta" ed eventuali interessi anatocistici applicati al piano di ammortamento con rimborso alla francese.

Il Consulente ha ricostruito il rapporto di mutuo di che trattasi senza tenere conto delle ricevute di pagamento del finanziamento, in quanto non versate in atti, ipotizzando, quindi, che il rimborso del finanziamento fosse avvenuto con rata fissa mensile pari ad E. 1.133,66 e che le rate siano state tempestivamente pagate.

Dall'esame del contratto di mutuo emergono le seguenti condizioni economiche pattuite:

Interessi corrispettivi: (art. 5 del contratto di mutuo fondiario): le parti hanno pattuito un tasso di interesse corrispettivo "iniziale" del 4,315%;

Interessi moratori: (art. 5 del contratto di mutuo fondiario): I contraenti hanno pattuito un tasso moratorio pari a 3 punti percentuali in più rispetto a quello corrispettivo; consegue un tasso moratorio pattuito del 7,315% (tasso corrispettivo 4,315% + 3%).

Tasso soglia usura: Il tasso soglia usura rilevato per le operazioni di mutuo a tasso variabile concluse entro il 1° trimestre 2005 è pari al 5,730%.

Nel confrontare separatamente le due condizioni economiche pattuite il Ctu ha evidenziato che;

- 1) il tasso corrispettivo convenuto appare legittimo in quanto entro soglia ex 108/96;
- 2) il tasso moratorio pattuito appare illegittimo in quanto eccedente quello usurario.

Ai fini del ricalcolo, pertanto, ha ritenuto, giustamente, di dover eliminare la condizione economica illegittima, correlata alla pattuizione degli interessi moratori (in quanto oltre soglia) tuttavia, dai documenti esaminati, ha preso atto che non si rinveniva l'applicazione di interessi moratori. Al riguardo, evidenzia il Tribunale che l'illegittima pattuizione del tasso moratorio, tra l'altro mai applicato, non travolge anche la pattuizione inerente gli interessi corrispettivi, atteso che la Suprema Corte ha statuito al riguardo che "il tasso soglia, al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori e, quindi, la verifica dell'eventuale superamento del tasso deve essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascuna categoria di interessi". Inoltre ha affermato che " ...si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi a anche a titolo di interessi mormori, senza peraltro statuire che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque cumulati" (cfr. Cass. n. 350/13).

Fatta questa puntualizzazione, alla quale questo giudicante ritiene di dover aderire in quanto conforme ai principi giurisprudenziali univocamente pronunciati di recente dalla Suprema Corte, si pone in rilievo che, nel caso di specie il tasso corrispettivo, secondo quanto esposto dal Consulente tecnico, è risultato essere (entro soglia) ed il piano di ammortamento alla francese è risultato pienamente corretto e legittimo in quanto non generatore di interessi anatocistici.

Infatti, ha riferito in proposito che le rate, comprensive di capitale e interessi, sono costanti e la restituzione del capitale è stata prevista secondo quote crescenti; la rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire giungendo alla conclusione che tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi superiore a quelli legittimati.

Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ritiene pertanto il giudicante di condividere, per le motivazioni sopra esposte, alla prima ipotesi formulata dal Ctu, in quanto conforme ai criteri giurisprudenziali richiamati in premessa, con la conseguenza che alla data del 30.04.2015 il debito del mutuatario risulta pari ad € 77.134,34 per sorte capitale, somma su cui vanno calcolati gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data anzidetta al saldo.

Alla soccombenza dell'attore segue la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, nonché ai pagamento delle spese di Ctu già liquidate in corso di causa in euro 1,958,21, oltre gli accessori, con provvedimento del 18A 0.2015.

R.Q.M.

il Giudice unico

respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dal mutuatario nei confronti della Banca, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

rigetta

la domanda e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta della somma di € 77,13434 per sorte capitale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del 30.04.2015 al saldo.

condanna

l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.300,00 oltre gli accessori di legge e le spese di Ctu tecnico contabile liquidate in corso di causa in euro 1.958,21, oltre gli accessori, con provvedimento del 18.10.2015.

Così deciso in Vasto li 9 Dicembre 2015

Il Giudice
Micheline IANNETTA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*